



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

CONCAMARISE (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

CONCAMARISE (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 271/2019/PRSE del 18 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 271/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 18 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. ²⁷¹ /2019/PRSE/Concamarise



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Concamarise (Vr);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 39/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

1. Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto procedeva all’esame del Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Concamarise (VR. Tenuto conto della delibera della Sezione n. 135/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Concamarise (VR) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - emergevano alcune difformità. Con nota prot. Cdc n. 7379 del 14/06/2019 pertanto il Magistrato Istruttore chiedeva chiarimenti riguardo ai seguenti aspetti:

- Criticità già rilevate nella Deliberazione sul rendiconto 2015 e non superate nel corso del 2016
Dati generali (approvazione del rendiconto 2016 e invio schemi BDAP: ritardo)
Domande preliminari al questionario (omessa attuazione all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’amministrazione dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo)
- Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- Efficienza nell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi dell’accertamento e della riscossione
- Gestione Residui
- Organismi partecipati



Il Comune e l'organo di revisione - tramite applicativo Con.Te. - producevano le proprie osservazioni con nota di risposta prot. n. 2499 del 24/06/2019 acquisita al fascicolo istruttorio con prot. Cdc n. 7543 del 25/06/2019.

Le risultanze conclusive ed i rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore al Collegio in data 18 luglio 2019, il quale si è così pronunciato.

DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* - di seguito denominato *“Questionario”* - redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti *“[...] effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”*, come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e pertanto dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Concamarise (VR) è tenuto a valutare le segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene alla antiggiuridicità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto

nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Tanto premesso sulla base delle risultanze dell'istruttoria e della valutazione dei rilievi non superati con le risposte dell'ente, il Collegio ha accertato le seguenti criticità pronunciandosi affinché il Comune adotti effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

– Ritardata approvazione del rendiconto 2016 –

Il rendiconto 2016 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2017. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione.

L'ente con nota di risposta ha confermato il ritardo dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale, dichiarando: *“Il rendiconto 2016 è stato approvato con DCC n. 31 del 22 maggio 2017 oltre i termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL principalmente per problemi tecnici legati al cambio di programma informatico in dotazione, essendosi verificato un problema con la conversione dei dati. Va poi ricordata la carenza del proprio organico che da gennaio 2017 si è ulteriormente ridotto di una unità a seguito di una cessazione per raggiunti limiti d'età. Il personale in servizio alla data dell'approvazione del conto consuntivo 2016 era di sole 3 unità; un operaio e 2 impiegati. Il Responsabile dell'Area Contabile e unico addetto all'ufficio ragioneria/segreteria/personale /tributi a causa della citata cessazione ha dovuto farsi carico dal 17/01/2017 al 30/09/2018 anche dei servizi Anagrafe/Elettorale. Del ritardo dell'approvazione del rendiconto 2016 è stata data comunicazione alla Prefettura di Verona che ne ha preso atto senza sollevare diffide”*.

Al riguardo il Collegio rammenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» dispone all'art 9 comma 1-quinquies: *«In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.»*

La mancata approvazione del rendiconto nei termini rappresentati dall'ente, oltre a



costituire inadempimento sanzionato dalla norma sopra richiamata esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitivo della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure organizzative dirette a garantire costantemente il rispetto dei termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità *“in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente”*. (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010). Il rendiconto *“(…) costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria”* (cfr. Sezione Lombardia deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, in tal senso anche Sezione Molise deliberazione n. 67 del 19/04/2019 e Sezione Sicilia deliberazione n. 86 del 19/04/2019). La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. (cfr. Delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

1.2- Errata trasposizione nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche dei residui attivi iniziali al 01/01/2016.

E' stato rilevato dall'analisi dei dati contenuti nei prospetti “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate” e “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese” di cui agli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016 presenti in BDAP:

1. Mancata coincidenza tra il valore complessivo dei residui attivi al 31/12/2015 e i residui attivi iniziali 2016 (differenza di €146,34);
2. Accumulo di residui attivi dei primi tre titoli dell'entrata;
3. Accumulo di residui passivi dei titoli I e II della spesa.

Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti. L'ente ha rappresentato che *« Come già chiarito dal Responsabile del Servizio finanziario, la mancata coincidenza tra il valore complessivo dei residui attivi di provenienza 2015 riscontrabile in BDAP-Sirtel è stato dovuto ad una anomalia dell'applicativo Halley in uso che ha prodotto un file di trasmissione BDAP con una differenza di residui attivi di + € 146,34. Nei giorni seguenti alla Vs. segnalazione è stato richiesto un intervento tecnico alla società Halley che ha riscontrato l'anomalia ed ha generato un nuovo file corretto da inviare alla piattaforma BDAP e di cui l'ufficio è ancora in attesa di Vs. conferme per poter procedere alla trasmissione, così come riportato nell'email inviata dal Responsabile del Servizio in data 07/01/2019. Si precisa e si conferma che il valore corretto dei residui attivi al 31/12/2016 è di € 223.613,68 correttamente riportato nei rispettivi conti consuntivi 2015 (finali) e 2016 (iniziali). Ne consegue che anche i risultati di amministrazione corretti sono quelli*



prodotti dai rispettivi conti consuntivi. Si dà dettagliata descrizione dell'accumulo dei residui attivi dei primi 3 titoli di entrata e dei residui passivi dei titoli I e II:

Residui attivi titolo I = 94.468,31 [...] Derivano da accertamenti IMU per € 51.787,00 in parte riscossi prima del conto consuntivo 2016 e in parte con accantonamento al FSC per € 20.148,77, da autoliquidazioni dei contribuenti (TASI, Addizionale IRPEF) per € 26.553,60 accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto fatta eccezione per l'addizionale IRPEF determinato in base al valore stimato dal portale ministeriale per il federalismo fiscale, da trasferimenti statali (fondo di solidarietà) comunicati sul sito ministeriale € 14.237,71, canone di pubblicità e diritti pubbliche affissioni per € 1.890,00 in parte riscossi prima del conto consuntivo 2016 e in parte con accantonamento al FSC per € 1.550,00.

Residui attivi titolo III = 15.057,59 Derivano da accertamenti lampade votive per € 5.853,35 in parte riscossi prima del conto consuntivo 2016 e in parte con accantonamento al FSC per € 252,83, canone di concessione del servizio gas per € 4.880,00 riscosso regolarmente nel 2017, altri accertamenti di modico valore riscossi prima del conto consuntivo 2016.

Residui passivi titolo I = 149.457,92 Le elenco alcune spese più significative pur ribadendole che gli impegni sono stati mantenuti a residuo nel rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Compensi al revisore € 3.939,62. Interessi passivi dei mutui contratti con la Cassa DDPP in scadenza al 31/12/2016 che essendo festivo sono stati liquidati il 2/01/2017 per € 31.309,09; Trasferimenti per servizio di vigilanza in convenzione con il Comune di Bovolone (capofila) € 10.618,42; Trasferimenti a istituti scolastici € 5.000,00; Trasferimenti per contributi deliberati a fine anno € 5.000,00; Trasferimenti all'ULSS 21 € 17.272,41 Va' poi sottolineato che si tratta di residui di nuova istituzione provenienti per lo più dall'esercizio 2016, mentre per gli esercizi precedenti ammontano ad € 24.082,03

Residui passivi titolo II = 25.881,77 L'entità del residuo è da ritenersi uno stanziamento adeguato in considerazione di lavori in c/capitale già eseguiti a fine anno e non ancora liquidati al 31/12/2016»

L'errato ed il tardivo inserimento nel flusso BDAP altera la conformità del patrimonio informativo delle banche dati, strumenti di monitoraggio e controllo del coordinamento della finanza pubblica, e tasselli sui quali -unitamente ad altri- sono assunte le decisioni di politica finanziaria. Nell'ottica dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la perfetta corrispondenza delle informazioni elaborate con i software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

All'Organo di revisione come di recente ribadito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 12/2019 è "richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie."

Il Collegio in considerazione della circostanza che la percentuale maggiore dei residui attivi è riferibile al titolo I (Entrate tributarie) raccomanda l'adozione di idonee misure anche in virtù di quanto considerato al punto relativo all'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

1.3–Riscossione inefficiente delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria

Al punto 1.6.1 del questionario dell'organo di revisione risulta che la percentuale di riscossione, in conto competenza, delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria è pari al 7,68 %

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento competenza Esercizio 2016	FCDE Rendiconto 2016
Recupero evasione IMU	46.530,56	1.016,56	9.957,00	20.148,77
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	2.771,40	2.771,40	0	0
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0	0	0	0
Recupero evasione altri tributi	0	0	0	0
TOTALE	49.301,96	3.787,96	9.957,00	20.148,77

Alla richiesta di motivazioni, l'ente ha comunicato che: *«Il basso grado di realizzo è in parte imputabile all'emissione degli accertamenti IMU emessi a fine anno 2016 riscossi successivamente negli anni 2017 e 2018 e in parte a situazioni di insolvenze dei contribuenti. Il grado di realizzo per l'anno 2016 si è assestato di conseguenza al 38%. L'entrata è stata accertata al lordo del fondo svalutazione crediti così come previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato. L'accantonamento di tale somma consente di scongiurare eventuali conseguenze negative sul risultato di gestione nei casi di inesigibilità. Sono altresì in corso le procedure di riscossione coattive dei contribuenti insolventi.»*

Il FCDE dedicato sterilizza il 40,87%. Quest'ultimo dato esprime un approccio gestionale di prudenza, tuttavia alla luce della percentuale di riscossione medio-bassa e delle dimensioni dell'ente, unitamente alle altre quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione, esso rappresenta un blocco delle risorse che sarebbero destinabili ai bisogni della collettività. Ai sensi dell'art. 167 T.U.E.L., infatti, una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo. Il rapporto tra accertamenti e riscossioni (pari a 13,01) costituisce una criticità non superata dal "grado di realizzo al 38%". Il rapporto evidenzia, infatti, da una parte la discreta vitalità almeno formale dell'ente nella fase dell'accertamento delle obbligazioni attive, anche rispetto a tributi diversi (TARSU/TIA/TARES/COSAP/TOSAP etc.) ma dall'altra una inadeguata

realizzazione delle proprie ragioni creditorie. L'irregolarità non può dirsi superata dall'appostazione al FCDE, in quanto quest'ultimo è diretto a fronteggiare il rischio della perdita o della erosione del valore nominale del credito, ma non rappresenta uno strumento risolutivo ai fini della tenuta prospettica degli equilibri di bilancio. Fermo restando infatti che *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa»* (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *«lunghissima dilazione temporale»* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51). Spettano all'ente locale le iniziative opportune alla cura dei propri crediti, anche nell'ipotesi in cui la riscossione sia stata affidata a soggetto esterno. L'ente in questa circostanza, infatti, non è spogliato dall'obbligo di coltivare le proprie ragioni creditorie attraverso compiuti e specifici controlli sull'operato dell'agente delle riscossioni. Si ricorda, inoltre, che per effetto del comma quarto dell'art. 153 TUEL è il Responsabile finanziario o suo equivalente *“tenuto a verificare che l'accertamento e la conseguente riscossione delle entrate avvenga alle scadenze stabilite ed in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione, evitando accuratamente la costituzione di residui attivi che, per la loro consistenza, incidono sulla liquidità dell'ente.”* (cfr. Delibera Sez. Controllo Puglia n. 146/2017), mentre l'organo di revisione compirà secondo il proprio *officium* le verifiche sulle misure adottate per migliorare l'efficienza nella riscossione.

1.4 Fondo contenzioso.

Alla richiesta istruttoria sulla mancata appostazione contabile di somme accantonate al Fondo rischi contenzioso l'ente ha rappresentato che: *«Così come per l'anno 2015 anche per l'anno 2016 l'accantonamento per contenziosi, non è stato effettuato in quanto non sono state accertate controversie. Non ricorrendo quindi i presupposti per l'applicazione dell'accantonamento di cui trattasi non si è proceduto all'istituzione del fondo rischi. Va tuttavia evidenziato che nel bilancio di previsione 2016 era previsto apposito stanziamento al codice di bilancio 01.11-1.03.02.10.001 cap. 1058/00 avente oggetto "Spese per liti, arbitraggi e consulenze" di € 2.000,00 per far fronte ad eventuali contenziosi che potessero sorgere in corso d'anno. In data 26/04/2018 è pervenuta la Vs. Deliberazione n. 135/2018/PRSE del 8/03/2018 con la quale codesta Sezione rilevava per l'anno 2015, l'avvenuta violazione dei principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011 per la carenza della costituzione del Fondo rischi. Prendendo atto della citata Deliberazione nel primo conto consuntivo utile successivo alla Vs. rispettabile comunicazione e quindi dell'anno 2018, è stato istituito il Fondo rischi per la somma di € 1.500,00, pur in assenza di situazioni che potessero presagire a possibili contenziosi»*

Il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 è intervenuto sull'art. 167 TUEL, attribuendo la facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. La medesima norma rubricata "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" ha aggiornato i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria allegati al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, il cui Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) stabilisce che *«nel caso in cui l'ente, a seguito*


di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[.] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [.] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio».

In senso conforme a quanto enunciato nella Deliberazione n. 103/2018/PRSP della Sezione di Controllo della Liguria, il Collegio reputa necessariamente operante il principio di specialità tra le due norme. Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) riguarda specificatamente il Fondo rischi Contenzioso e prevede che: «[...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti». La Sezione delle Autonomie raccomanda un particolare impegno dell'Organo di revisione ad un'attenta verifica. (Cfr. C.d.C. Sez. Aut. 23.06.2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Il Collegio ritiene, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi, di invitare l'ente ad un approccio necessariamente dinamico e preventivo. Occorre infatti considerare, come ricordato dalla Sezione Regionale di controllo della Campania C.d.C. (Sez. contr. Campania 27.09.2017, n. 238) e, partecipato dalla Sezione delle Autonomie, con riguardo al fondo rischi contenzioso, come *«le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originalmente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare» ed ha sottolineato che «in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura».*

1.5 Organismi partecipati in corso di liquidazione/cessione

In merito alle partecipazioni detenute dall'Ente, in sede istruttoria l'ente ha rappresentato che: *«Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2015 sono stati dati gli indirizzi in ordine alla predisposizione del piano di razionalizzazione 2015 che prevedevano il mantenimento delle società partecipate in essere ad accezione della società COGEOF prevedendone la dismissione.*



Il Consiglio Comunale periodicamente effettua la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/6/2017 n. 100. La società Costruzione e gestione fognature ed impianti di depurazione srl in sigla COGEFO ha concluso tutte le operazioni di liquidazione con la conseguente chiusura della società avvenuta in data 19/07/2016. Il Comune di Concamarise ha provveduto a versare l'IVA di € 518,12 per la quota parte dei beni assegnati pro indiviso ed a riscuotere la propria quota parte di complessivi € 20.135,00. Quanto alla perdita di esercizio di € 59.293,00 riferita all'anno 2015 si informa che è stata ripianata dalla società stessa mediante l'utilizzo della riserva straordinaria. Per tutte le società partecipate attive, non sono previste ricadute patrimoniali sul bilancio dell'Ente in quanto hanno chiuso con un risultato positivo e non risultano partite passive da ripianare.»

Risulta ancora in corso di liquidazione il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese. Si invita l'ente ad un costante ed attento monitoraggio sugli organismi partecipati e sulla evoluzione dei reciproci rapporti con gli stessi.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- Accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto.
- Accerta l'errata trasposizione nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche dei residui attivi iniziali al 01/01/2016.
- Accerta una inefficiente riscossione delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria.
- Raccomanda all'ente la corretta applicazione dei principi contabili con riguardo alla costituzione del Fondo rischi Contenzioso.
- Invita ad un attento monitoraggio sugli organismi partecipati e sulla evoluzione dei reciproci rapporti con gli stessi.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La presente pronuncia viene trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Concamarise (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2019.

Il Magistrato relatore

Maristella Filomena

Il Presidente f.f.

Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il **12 SET. 2019**
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
Dott.ssa Letizia Rossini

